

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1988

**che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci originari della Romania e immessi in libera pratica nella Comunità**

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/232/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni soltanto previa autorizzazione da parte della Commissione;

considerando che, in data 8 marzo 1988, il governo spagnolo ha inoltrato una richiesta a titolo dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato ad istituire una sorveglianza intracomunitaria riguardo agli autoveicoli per il trasporto di persone o di merci, corrispondenti ai codici NC 8702, 8703 e 8704, originari della Romania e immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che in Spagna, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/87<sup>(3)</sup>, l'importazione dei prodotti in oggetto originari della Romania è soggetta a restrizioni quantitative;

considerando che sussistono disparità nelle condizioni alle quali sono soggette le importazioni in questione negli Stati membri e che tali disparità possono provocare deviazioni di traffico tali da causare difficoltà economiche per l'industria interessata, o da aggravare quelle esistenti;

considerando che le autorità spagnole hanno segnalato alla Commissione l'esistenza, sin dall'inizio dell'anno, di una corrente di traffico indiretto verso la Spagna per quanto riguarda i prodotti in questione originari della Romania e immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, dopo aver esaminato la domanda del governo spagnolo, la Commissione ha concluso che la deviazione di traffico rischia di intensificarsi ulteriormente e di provocare difficoltà economiche nel settore interessato, o di aggravare quelle esistenti;

considerando che è opportuno, pertanto, conoscere completamente tutte le importazioni prevedibili e che, a tale scopo, occorre subordinare le importazioni in oggetto originarie della Romania ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva, in conformità dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il Regno di Spagna è autorizzato, sino al 31 dicembre 1988, ad instaurare, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni seguenti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 6. 8. 1987, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine
8702 8703 8704	Autoveicoli per il trasporto di persone o di merci	Romania

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1988.

*Per la Commissione*  
Willy DE CLERCQ  
*Membro della Commissione*

---